



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 418

DEL 2 maggio 2018

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da CONFAPI Matera – SS 585 fondo valle del noce - lavori di consolidamento del movimento franoso e ripristino del piano viabile dal km 7+800 al km 8+000 – Importo a base di gara: euro 1.440.311,50- S.A.: ANAS S.p.A.

PREC 323/17/L

VISTA l'istanza acquisita al protocollo n. 43268 del 21 marzo 2017, con cui la CONFAPI Matera ha lamentato la mancata equiparazione della certificazione ISO 14001 e della certificazione EMAS nella gara in epigrafe laddove, in sede di chiarimenti, la stazione appaltante ha specificato che «la certificazione EMAS non può essere compensata da altre certificazioni» e, nel disciplinare, i criteri premiali per l'ambiente prevedono l'attribuzione di cinque punti per la certificazione EMAS e di cinque punti per la certificazione ISO 14001;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 6 novembre 2017 (nota prot. n. 123878);

VISTO quanto rilevato da ANAS S.p.A. con nota acquisita al prot. n. 124569 del 7 novembre 2017 in ordine alla non equiparabilità delle due certificazioni per ragioni che discendono sia dalla differenziazione emergente dal disposto dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 sia dalle differenze sostanziali relative alla valenza delle rispettive certificazioni, al sistema in base al quale vengono rilasciate, ai sistemi di accreditamento e ai documenti necessari per il rilascio delle certificazioni stesse;

VISTO l'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 che prevede la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria del 30 per cento per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e la riduzione della garanzia del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che la richiamata disposizione evidenzia che il legislatore ha riconosciuto alle due certificazioni una diversa valenza in termini di attestazione dell'efficienza ambientale di un operatore economico;

VISTA altresì la giurisprudenza laddove evidenzia «la funzione della certificazione EMAS che, ai sensi del d.m. 13 febbraio 2014, costituisce un mezzo di prova – alternativo ad altre certificazioni e non avente carattere assorbente – del requisito di gestione ambientale posseduto dall'impresa» precisando che «La registrazione EMAS (acronimo di Eco-Management and Audit Scheme) è uno



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

strumento volontario proposto dalla Comunità Europea, al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali su una corretta gestione ambientale. Non costituisce affatto l'unica certificazione sul possesso di un adeguato sistema di gestione ambientale tant'è che, con specifico riguardo alla procedura in esame, la stazione appaltante ha preteso, oltre l'EMAS, genericamente indicata senza codice specifico, la certificazione (essa sì specifica) di qualità aziendale OHAS8001: 2008 UNI EN ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 rilasciate per le attività corrispondenti all'oggetto dell'appalto» (Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2016, n. 2903);

RITENUTO pertanto che le due certificazioni possono legittimamente essere ritenute non equiparabili ai fini della partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- la *lex specialis* di gara è conforme alla normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 11 maggio 2018

Il segretario Valentina Angelucci